

**REGOLAMENTO GENERALE DEI GIOVANI DELLE ACLI
APPROVATO DAL XXII CONGRESSO NAZIONALE
TREVI 24-27 FEBBRAIO 2005**

DEFINIZIONI GENERALI

Art. 1

In armonia coi fini propri delle Acli, di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 dello Statuto, nell'ambito degli orientamenti congressuali e degli indirizzi del Consiglio Nazionale, *GA*, i Giovani delle Acli, si propone come esperienza di educazione e formazione alla politica, attraverso l'impegno personale e di gruppo nella costruzione della convivenza civile e democratica. Per questo *GA* investe in gesti e parole di solidarietà, democrazia; legalità e impegno civile.

GA coinvolge giovani donne e giovani uomini, senza distinzione di razza, nazionalità cultura o religione, che a partire dalle proprie condizioni di vita e di lavoro si propongano un percorso di educazione alla identità personale e una maturazione della coscienza politica.

GA si impegna inoltre a costruire una società multiculturale in cui sia assicurato, secondo giustizia, lo sviluppo ad ogni persona anche attraverso pari opportunità, a partire dal riconoscimento delle differenze sessuali, culturali, religiose e di salute come fattore di ricchezza collettiva.

Impegno di *GA* è la valorizzazione del ruolo dei giovani nella costruzione dell'Europa dei popoli, in un orizzonte di educazione alla mondialità.

Art. 2

GA partecipa alla vita delle Acli e, secondo gli artt. 33 e 34 dello Statuto:

- vive il percorso aggregativo del movimento traducendolo in esperienza di impegno civile e di vita cristiana;
- organizza i giovani iscritti alle Acli fino al trentaduesimo anno di età;
- opera secondo il presente regolamento generale e quelli integrativi approvati dall'Assemblea Nazionale

Art. 3

La proposta associativa dei *Giovani delle Acli* si articola nell'impegno territoriale e progettuale a livello di gruppo, provinciale, regionale e nazionale.

L'iscrizione alle *Acli* dà diritto a partecipare alla proposta associativa di *GA* con elettorato attivo e passivo.

I GRUPPI DI G.A.

Art. 4

L'unità centrale della proposta associativa di *GA* è il gruppo riconosciuto.

Il gruppo è riconosciuto dalla Segreteria Provinciale di *GA*.

Art. 5

Organo del gruppo riconosciuto è l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal responsabile del gruppo in via ordinaria almeno ogni due mesi, e ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti il gruppo, oppure la Segreteria Provinciale.

L'Assemblea elegge il responsabile del gruppo, il rappresentante in Segreteria Provinciale e i delegati al Congresso Provinciale.

Ogni anno l'Assemblea verifica l'attività svolta, definisce il programma annuale e provvede a comunicarlo e definisce il programma annuale.

Art. 6

Il responsabile del gruppo riconosciuto assume l'incarico per il triennio, con possibilità, di rinnovare il mandato una sola volta. In caso di sfiducia o dimissioni del responsabile l'Assemblea di gruppo elegge un nuovo responsabile. Il responsabile del gruppo riconosciuto che opera nel circolo *Acli* fa parte con voto consultivo della Presidenza della struttura di base.

ORGANI PROVINCIALI

Art. 7

Sono Organi provinciali:

- il Congresso Provinciale;

- la Segreteria Provinciale;
- il Segretario Provinciale.

Art. 8

Il Congresso Provinciale è convocato dall'Assemblea Nazionale in via ordinaria ogni tre anni e in via straordinaria:

- su richiesta della maggioranza dei gruppi riconosciuti di GA;
- in caso di decadenza dei 2/3 degli eletti dal Congresso Provinciale;
- nei casi previsti dall'art. 21.

Partecipano al Congresso Provinciale con diritto di parola e di voto i gruppi riconosciuti entro la data stabilita dall'Assemblea Nazionale, secondo criteri di rappresentanza previsti dal regolamento congressuale nazionale.

Art. 9

II Congresso Provinciale:

- a) esamina l'attività svolta, indica gli orientamenti generali per l'attività futura, definisce mediante mozioni e ordini del giorno le posizioni dell'associazione su temi specifici;
- b) ha facoltà di proporre modifiche al presente regolamento, da inviare al Congresso Nazionale;
- c) elegge il Segretario Provinciale;
- d) elegge i delegati al Congresso Nazionale, nonché da tre a sette componenti della Segreteria Provinciale. Il regolamento congressuale provinciale ne determina il numero.

Art. 10

La Segreteria Provinciale è convocato dal Segretario Provinciale almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei suoi membri o la Segreteria Nazionale.

La Segreteria Provinciale è composta:

- con diritto di voto dagli eletti dal Congresso Provinciale e dal rappresentante di ogni gruppo riconosciuto di GA;
- senza diritto di voto, da un rappresentante delle Associazioni Specifiche e Professionali di età inferiore ai 32 anni promosse dalle Acli.

La Segreteria Provinciale elegge:

- il Segretario Provinciale, qualora nel corso del mandato si verificano mozioni di sfiducia dimissioni o decadenze.

La Segreteria Provinciale nomina:

- il rappresentante della Provincia in Assemblea Nazionale di GA;
- i tre rappresentanti di GA senza diritto di voto nel Consiglio Provinciale Acli;
- i 2 rappresentanti della Provincia in Segreteria Regionale.

Art. 11

La Segreteria Provinciale ha il compito di tradurre in iniziativa educativa e di impegno civile la proposta congressuale di GA. Promuove lo sviluppo e verifica l'attività dei gruppi che operano nel proprio territorio sostenendo occasioni formative e di impegno sociale.

Art. 12

II Segretario Provinciale:

- rappresenta i giovani delle Acli a livello provinciale relazionandosi con gli organi provinciali delle Acli;
- convoca la segreteria;
- è componente senza diritto di voto della Presidenza provinciale delle Acli e con diritto di voto del consiglio provinciale delle Acli

Il Segretario Provinciale assume il mandato per un triennio rinnovabile una sola volta e può essere sfiduciato dalla segreteria provinciale.

L'INCARICATO PROVINCIALE

Art. 13

Nelle Province in cui non si è celebrato il Congresso Provinciale la Segreteria Nazionale ha facoltà di nominare, sentito il parere della Presidenza Provinciale, un incaricato Provinciale con il compito di attuare le condizioni per la celebrazione del Congresso Provinciale e l'elezione degli organi provinciali.

L'incaricato Provinciale è tenuto a presentare annualmente una relazione alla Segreteria Nazionale, che in casi motivati può revocare il mandato.

L'incaricato Provinciale partecipa senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea Nazionale.

ORGANI REGIONALI

Art. 14

Sono organi regionali di *GA*:

- la Segreteria Regionale;
- il Segretario Regionale.

Art. 15

La Segreteria Nazionale costituisce il livello regionale laddove siano stati celebrati almeno due Congressi Provinciali.

La Segreteria Regionale è composta con diritto di voto dai due rappresentanti nominati dalle segreterie provinciali presenti in regione, e senza diritto di voto dagli incaricati provinciali presenti in regione.

La Segreteria è convocata dal Segretario Regionale; per la prima volta dopo il Congresso Nazionale, è convocata dal Segretario Nazionale e presieduta da un componente della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Regionale ha il compito di favorire lo scambio e il confronto tra le realtà provinciali e verificare la possibilità di percorsi formativi e di impegno comuni.

La Segreteria Regionale:

- elegge il Segretario Regionale;
- nomina inoltre i tre rappresentanti di *GA* senza diritto di voto in Consiglio Regionale.

Art. 16

II Segretario Regionale:

- rappresenta i giovani delle Acli a livello regionale relazionandosi con gli organi Regionali delle Acli;
- promuove d'intesa con la Segreteria Nazionale la presenza di *GA* nelle province in cui questa non è presente;
- convoca la segreteria;
- è componente senza diritto di voto della Presidenza Regionale delle ACLI e con diritto di voto del Consiglio regionale delle ACLI

Il Segretario Regionale assume il mandato per un triennio non rinnovabile e può essere sfiduciato dalla Segreteria regionale.

ORGANI NAZIONALI

Art. 17

Organi nazionali sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) l'Assemblea Nazionale;
- c) la Segreteria Nazionale;
- d) il Segretario Nazionale.

Art. 18

II Congresso Nazionale è convocato dall'Assemblea Nazionale in via ordinaria ogni tre anni e, in via straordinaria, su richiesta di almeno la maggioranza delle segreterie provinciali.

Partecipano al Congresso Nazionale i Delegati eletti nei Congressi e nelle Assemblee Provinciali, secondo il Regolamento Congressuale approvato dall'Assemblea Nazionale.

Art. 19

II Congresso Nazionale di GA:

- esamina e verifica il lavoro svolto;
- fissa gli orientamenti generali per l'attività futura;
- definisce le posizioni dell'organizzazione su temi specifici con Mozioni e Ordini del Giorno;
- discute ed approva le modifiche al presente Regolamento.
- elegge il Segretario Nazionale;
- elegge dieci componenti con diritto di voto in Assemblea Nazionale.

Art. 20

L'Assemblea Nazionale è convocata dalla Segreteria Nazionale in via ordinaria almeno tre volte l'anno, o in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

L'Assemblea Nazionale è composta:

1) con diritto di voto:

- a) dal Segretario Nazionale;
- b) dai dieci componenti eletti dal Congresso Nazionale;
- c) da un rappresentante per ogni Provincia regolarmente costituita;

2) senza diritto di voto:

- a) dai segretari regionali;
- b) dagli incaricati provinciali nominati dalla Segreteria nazionale;
- c) dai componenti della Segreteria Nazionale di GA, subito dopo la loro elezione qualora non abbiano diritto di voto;

Ulteriori partecipazioni a titolo consultivo saranno disciplinate dai regolamenti integrativi.

Art. 21

L'Assemblea Nazionale:

- elegge la segreteria nazionale, entro due mesi dall'elezione del Segretario Nazionale su proposta dello stesso;
- elegge tra i propri componenti, aventi diritto di voto, 5 rappresentanti di G.A. che partecipano con diritto di voto al Consiglio Nazionale Acli;
- elegge il Segretario Nazionale nel caso di dimissioni o di impedimento dello stesso nel corso del mandato;
- approva i regolamenti integrativi e congressuali;
- propone al Congresso Nazionale modifiche al presente regolamento;
- riconosce le Province abilitate a celebrare il Congresso Provinciale;
- delibera, su proposta motivata dalla Segreteria Nazionale, il decadere degli organi di una Provincia, e dà mandato alla Segreteria Nazionale di nominare un Incaricato straordinario;
- delibera, alla terza assenza consecutiva non giustificata di un eletto dal Congresso Nazionale, la sua decadenza provvedendo alla surroga;
- ha facoltà di convocare a metà mandato il Forum Organizzativo.

Art. 22

L'Assemblea Nazionale ha il compito di tradurre in iniziativa educativa e di impegno civile la proposta congressuale di GA. All'apertura di ogni anno sociale, predispone il programma annuale, verifica il lavoro, individua le risorse, prende visione del rendiconto economico.

Art. 23

La Segreteria Nazionale è eletta dall'Assemblea Nazionale su proposta del Segretario, ed è composta da un massimo di otto componenti oltre il Segretario Nazionale.

Il Segretario Nazionale deve indicare prima del voto dell'Assemblea, il programma di lavoro nel mandato, le responsabilità assegnate a ogni membro della Segreteria Nazionale.

Art. 24

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale, in via ordinaria ogni due mesi, e in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Segreteria Nazionale ha il compito di attuare le iniziative che l'Assemblea Nazionale ha deciso di intraprendere sulla base del programma annuale.

Art. 25

II Segretario Nazionale:

- rappresenta i giovani delle Acli a livello nazionale relazionandosi con gli organi Nazionali delle Acli;
- è responsabile del funzionamento della struttura nazionale.
- presiede la Segreteria e l'Assemblea Nazionale;
- è componente senza diritto di voto consultivo della Presidenza Nazionale delle Acli e con diritto di voto della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale delle Acli.

II Segretario Nazionale può essere sfiduciato dall'Assemblea Nazionale.

Art. 26

Possono candidarsi alla responsabilità di Segretario Nazionale i giovani iscritti alle ACLI da almeno un anno e che non abbiano compiuto il 32° anno di età.

I candidati alla responsabilità di Segretario Nazionale, devono illustrare prima del voto del Congresso Nazionale, le loro proposte sulle priorità programmatiche del mandato.

Art. 27

Le elezioni avvengono a tutti i livelli su elenchi composti attraverso autocandidature alle diverse cariche elettive. La candidatura è personale, dichiarata e sottoscritta dal candidato medesimo.

Art. 28

Eventuali regolamenti integrativi, atti a specificare il funzionamento degli organi provinciali, regionali o nazionali, dovranno essere approvati dall'Assemblea Nazionale, e dovranno essere compatibili con le norme specificate nel presente regolamento.